COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

deliberazione n. 67
adunanza del 27.04.1996
codice ente 10744 9

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

oggetto: **DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' E GARANZIE PER VERSAMENTO QUOTA DI CONTRIBUTO DI CONCESSIONE - ART. 3 L. 10/77.**

L'anno millenovecentonovantasei, addì Ventisette del mese di Aprile alle ore 12.00 nella sala delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

			presenti	assenti
1) Rancati Gianfranco	Sindaco	Presidente	X	
2) Marzagalli Ernestina	Assessore		X	
3) Cella Claudio	Assessore		X	
4) Marazzi Isaia	Assessore		X	
5) Andena Luigi	Assessore		X	
		totali	5	

Partecipa il Segretario Comunale **Carollo Dr. Francesco** - il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Rancati Gianfranco** - nella sua qualità di Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 11 della L. 10/77 recita: *"La quota di contributo di cui a precedente articolo 5 è corrisposta al comune all'atto del rilascio della concessione. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le opere d urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune.*
La quota di contributo di cui al precedente art. 6 è determinata all'atto del rilascio della concessione ed è corrisposta in corso d'opera con le modalità e le garanzie stabilite dal comune e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere."
- l'art. 3, comma 6° della LL.RR. n. 60 e 61 del 1977 dispongono che: " *Nella deliberazione con cui è determinata l'incidenza degli oneri di urbanizzazione i comuni possono stabilire che una quota non superiore al cinquanta per cento del relativo contributo venga corrisposto in corso d'opera, subordinatamente alla prestazione di garanzie reali o personali da stabilirsi nella stessa deliberazione, con l'osservanza in ogni caso delle seguenti disposizioni:*
a) il debito residuo non può essere frazionato in più di tre rate, l'ultima delle quali deve aver scadenza entro il termine assegnato per l'ultimazione dei lavori e comunque entro tre anni dalla data di rilascio della concessione;
b) sulle somme dovute per effetto della rateazione deve essere corrisposto l'interesse legale;
c) alla scadenza di ogni rata, qualora la regione, in sede di aggiornamento delle tabelle di cui al punto A) del precedente art. 1, abbia deliberato l'aumento dei costi base ivi determinati, la quota di rateo dovrà essere maggiorata di una somma pari al valore percentuale del suddetto aumento per la destinazione corrispondente;
d) in caso di ritardo nel pagamento dei singoli ratei alle scadenze fissate, si applicano le sanzioni di cui all'art. 15, 1° c., della L. 28.1.1977, n. 10.";

PRESO ATTO che questa Amministrazione Comunale deve stabilire le scadenze entro le quali possono essere versate le rate del contributo di concessione;

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, contabile, nonchè di legittimità, ai sensi dell'art. 53 L.142/90 che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il Segretario Comunale attesta la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55 v° comma della L. 142/90;

Con VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) La corresponsione del contributo di concessione sarà effettuata con le seguenti modalità:
a) versamento totale all'atto del rilascio della concessione e comunque entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di avvenuta emanazione del provvedimento di concessione da parte del Sindaco, di cui all'art. 7 della L.R. n. 60/1977;

b) - versamento, su dichiarazione dell'interessato da presentare allegata alla richiesta di concessione di una prima rata nella misura del 60% del contributo stesso , contestualmente alla prestazione della polizza fidejussoria a garanzia del pagamento della quota di contributo rateizzata, all'atto del rilascio della concessione e comunque entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di avvenuta emanazione del provvedimento di concessione da parte del Sindaco, di cui all'art. 7 della L.R. n. 60/77;
- versamento di una seconda rata nella misura del 20% del contributo stesso alla copertura del tetto e comunque entro 1 anno dalla data del rilascio della concessione;
- versamento di una terza rata nella restante misura del 20% a saldo del contributo entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori;

2) **A)** A garanzia del pagamento delle rate di contributo alle scadenze indicate il concessionario deve prestare apposita polizza fidejussoria nella misura del 40% della quota di contributo dovuta all'atto del versamento della prima rata aumentata del 10%, la quale potrà essere parzialmente ridotta in proporzione al pagamento delle rate di contributo e sarà totalmente svincolata ad avvenuto pagamento del saldo del contributo stesso, resa inteso che su ogni rata dovranno essere corrisposte gli interessi legali;
B) Alla scadenza di ogni rata, qualora il Ministero dei Lavori Pubblici, la Regione o il Comune abbiano decretato o deliberato in sede di aggiornamento,l'aumento dei costi unitari di costruzione o degli oneri I^ e II^, la quota di tale costo da assumere come parte del contributo, il rateo dovrà essere maggiorato di una somma pari al valore percentuale del suddetto aumento per la destinazione corrispondente;
C) In caso di ritardo nel pagamento dei singoli ratei alle scadenze fissate, si applicano le sanzioni di cui all'art. 15 I° c. della L. N. 10/77, così come sostituito dall'art. 3 della L. 47/85;
D) Gli interessei legali maturati, le eventuali maggiorazioni e le eventuali sanzioni di cui alle precedenti lettere b) e c), potranno essere trattenuti all'atto di svincolo della polizza fidejussoria e all'atto della parziale riduzione della polizza fidejussoria in proporzione al pagamento della rata di contributo;
E) In caso di inadempienza nei versamenti dei ratei da parte del concessionario, previa diffida di prevvedervi entro trenta giorni, la fidejussione verrà incamerata e si procederà coattivamente ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639 al recupero della quota di contributo non ancora corrisposta e degli interessi legali maturati e con l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15, I° c. della L. n. 10/77 come sostituito dall'art. 3 della L. 47/85.